Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Attività di cava nel cuore del Parco dell'Adamello Brenta. Un altro caso a dir poco fragoroso di illecito ambientale in bianco. Nuovamente sotto sequestro le cave della Val di Genova

a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Tutta l'annosa vicenda trae origine da un ricorso al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, presentato dal WWF nel marzo scorso, avverso una delibera provinciale della Provincia Autonoma di Trento, con la quale si approvava, nella Val di Genova, nel cuore del parco dell'Adamello Brenta, la coltivazione di tre cave di tonalite, una roccia tipica utilizzata in edilizia a scopi ornamentali, nonché avverso gli atti rilasciati dai Sindaci dei Comuni di Massimeno e Strembo, con cui veniva illegittimamente prorogata, per ben vendidue anni, l'autorizzazione a proseguire le attività estrattive, consentendo un prelievo totale annuo di 10.000 metri cubi l'anno.

Tali atti concessori, che autorizzavano le tre ditte richiedenti a proseguire la coltivazione delle cave, dopo la scadenza delle concessioni avvenuta nel 2006, e che pure, almeno sul piano formale, risultavano astrattamente conformi al piano del parco, già prima della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, venivano poste sotto sequestro dal Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri, sul mandato del procuratore titolare delle indagini.

Invero, la Procura della Repubblica territorialmente competente, avvalendosi del sempre preziosissimo apporto del NOE, ritenendo affatto illegittimi gli atti amministrativi cui si faceva cenno poc'anzi, in cui si autorizzava la prosecuzione di un'attività di scavo *ictu oculi* foriera di gravissimi danni per l'ambiente proprio al ridosso di un'area ad altissima valenza naturalistica, quale è quella delle bellissime cascate di Lares, apriva un'inchiesta, che esitava nel provvedimento di sequestro, che non solo veniva convalidato dal GIP, ma la cui legittimità veniva ulteriormente ribadita dal Tribunale del Riesame.

Infatti, dopo una laboriosa attività di acquisizione di documentazione ed analisi sulla normativa vigente, il GIP del Tribunale di Trento aveva disposto il sequestro delle cave, ritenendo non applicabile la legge provinciale LP n.7/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Sotto questo profilo, va preliminarmente ricordato come, ai sensi dell'art.11 comma 3 lett.b) della legge n.394/91, risultino espressamente vietati, e sanzionati penalmente al successivo art.30, l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali.
Analogamente, è bene ricordare come i parchi risultino *ex lege* sottoposti alla disciplina dei vincoli paesaggistici, ai sensi dell'art.142 del Codice Urbani, rendendo, per gli effetti altresì applicabile il regime sanzionatorio disegnato dal successivo art.181.

Ciò premesso, particolari criticità rivestiva indubbiamente l'atto concessorio rilasciato dal Sindaco del Comune di Strembo, sfornito di nulla-osta paesaggistico e nulla-osta del Parco, vale a dire di atti formali, che sicuramente, come abbiamo scritto tantissime volte sulle pagine di questo sito, non si sostanziano in meri pareri, bensì in atti formali e soprattutto vincolanti per le Amministrazioni.

Per di più, a sostegno della legittimità di tale atto, l'organo comunale apicale citava la su richiamata legge provinciale in materia di cave, sostenendo come, in realtà non vi fosse stato alcun rinnovo dell'autorizzazione alla loro coltivazione, bensì la mera presa d'atto, da parte del Sindaco, dell'applicabilità della legge provinciale, che consentiva per due anni la prosecuzione della predetta attività e che statuiva che sino all'entrata in vigore del piano del parco, avvenuta successivamente, si dovesse fare riferimento "alla disciplina vigente".

Orbene, in disparte la circostanza che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la Provincia Autonoma non è titolare di potestà esclusiva per quanto concerne la tutela dei parchi nazionali e regionali, bensì solo di quelli provinciali, il tribunale del riesame motivava il rigetto dei ricorsi proposti, ribadendo la legittimità del sequestro, sulla scorta dell'argomentazione che nel caso che veniva in essere non poteva trovare applicazione la disciplina generale in materia di cave – in un contesto in cui, oltretutto, la disciplina provinciale atteneva alla concessione del titolo, e non già al rilascio della successiva autorizzazione comunale – bensì, in ogni caso, quella specifica in materia di parchi, in attesa dell'approvazione del piano.
Sono così tornati i sigilli alle cave della Val di Genova, quattordici anni dopo il primo provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Quanto alle ipotesi di reato ritenute astrattamente ipotizzabili – è appena il caso di ricordare che in sede cautelare, per la legittimità del sequestro, non è necessario alcun positivo accertamento della condotta criminosa, essendo al contrario sufficiente la sussistenza del mero *fumus commissi delicti* - venivano evidentemente in essere gli artt.11 e 30 della legge quadro, l'art.181 del Codice Urbani nonché l'art.734 c.p.

Valentina Stefutti

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248